

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE RECINTI TEMENOS

Art. 1) Sede e durata. L'Associazione non riconosciuta "ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE RECINTI TEMENOS" ha sede legale in Gagliano del Capo (LE), all'indirizzo di via Libia, n. 13a; l'eventuale

trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di sua comunicazione

agli Uffici competenti. L'Associazione non riconosciuta "ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE RECINTI

TEMENOS." ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2) – Scopi dell'Associazione. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale,

di attività di interesse generale. L'associazione persegue le proprie finalità in particolare: di praticare,

promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro e di ogni altro settore culturale,

ispirando la sua attività ai valori di uguaglianza, libertà e fraternità. Per il raggiungimento delle

menzionate finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle

attività di interesse generale di cui al presente articolo; L'associazione può svolgere attività diverse,

secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato

all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse

generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse

proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 3) Associati. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda

scritta al Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla



titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. In caso di rigetto della domanda, Il Consiglio Direttivo

deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro

sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

~~l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.~~ Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che

approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi

dell'associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 4) Diritto e doveri degli associati. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi,

ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per

l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a

proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri

~~sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.~~

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto

delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

~~Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al~~

~~Presidente dell'associazione.~~

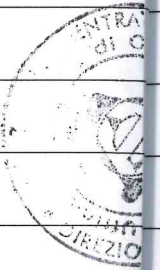
Art. 5) Volontario. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo

e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei

volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e



documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di

rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

l'associazione. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

Art. 6) Entrate e utili. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e

lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche

amministrazioni e raccolta fondi. Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere

soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi,

riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo

di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7) Organi sociali. Gli organi dell'Associazione sono:

•Assemblea dei Soci,

•Consiglio direttivo,

•Presidente,

•Segretario,

• Organo di controllo.



Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rielezione

nella carica per ulteriori tre anni per una durata massima di sei anni consecutivi e salvo possibilità di

elezione a diverso incarico. Non è ammesso il cumulo di cariche. In ipotesi di carica resasi vacante per qualsiasi motivo durante il mandato, salvo quanto previsto per il Presidente, il Consiglio Direttivo

provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero

inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, le nuove cariche scadono

assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Ai componenti degli organi sociali non

può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.

Art. 8) Assemblea. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria: nomina e

revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della

revisione legale dei conti; approva il bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o venga

ritenuto opportuno) il bilancio sociale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; decide sui ricorsi contro i provvedimenti di

diniego di adesione e di esclusione dall'associazione; approva l'eventuale regolamento dei lavori

assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'assemblea straordinaria: delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello

statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera

sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di

età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. L'assemblea è convocata almeno una

volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria,

per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di

fusione, scissione o trasformazione. È, inoltre, convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio

Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione

è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto

di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono

assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a

distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di

partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9) Consiglio direttivo. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e,

successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. È convocato mediante lettera o e-mail contenente

l'ordine del giorno, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche

delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo: deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso,

motivarne il rigetto; predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.lgs 2017 n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale di

eventuali attività diverse svolte; individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali

rispetto alle attività di interesse generale;

stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le

attività svolte a favore dell'associazione; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta

amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Art. 10) Presidente. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi. Il Presidente ha funzione di

indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di

convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione

alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 11) Segretario. Il Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può

essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi. Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 12) Organo di controllo. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione,

l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì

nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma

secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice

civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397,

secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro

funzione. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti

dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale

iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) Rendiconto economico-finanziario e conto preventivo. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre.



Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario ed il conto preventivo sono predisposti dall'organo di controllo ed approvati dal Consiglio Direttivo, depositati e consultabili presso la sede dell'Associazione almeno 20

giorni prima dell'Assemblea ed inviati ai Soci tramite posta o e-mail insieme con la convocazione

dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.

Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo devono essere approvati entro il giorno trenta del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14) Scioglimento e devoluzione del patrimonio. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina

un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione

stessa, nei limiti di cui al punto che segue. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale,

secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Cts).

Art. 15 - Disposizioni finali. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in

materia di Enti del Terzo settore (il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

I soci

Mario A. R.

Valentina Piccolo

Julia Bohyano

Cherie Parisi

Ram R.

Daniela M.

Daniela Liccheto

En. Esposito

**Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano**

REGISTRATO IL 11 GIU. 2024

SERIE 3 NUMERO 585

VERSATE EURO 200,00

ADDETTO SPORTELLO F.O.

Antonio Avenegodo

Firma su delega del direttore Provinciale

